

STUDIO LEGALE
AVV. ANDREA ROMANO
CORSO SOLERI 11 – 12100 CUNEO
TEL. +39 333 7767877
E-MAIL: ANDREA.ROMANO6969@ICLOUD.COM
PEC: ANDREACOSMA.ROMANO@ORDINEAVVOCATICUNEO.EU

TRIBUNALE DI IMPERIA

– Sezione Lavoro –

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con istanza EX ART. 700 e 669 quater C.P.C.

CERCIELLO Anna (C.F. CRCNNA71B48G812C), residente in Imperia, elettivamente domiciliata in Cuneo, C.so Soleri 11, presso lo Studio dell'Avv. Andrea C. Romano (C.F. RMNNRC69D28D205G) che la rappresenta e difende per mandato in data 13/06/2022 in calce, inserito nella busta telematica

(PEC: andreacosma.romano@ordineavvodicuneo.eu)

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Largo Trastevere 76/A;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli (C.F. 80033300635), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena 55;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio V Ambito territoriale di Imperia (C.F. 80003690080), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Imperia, Piazza Roma 2, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, Viale Brigate Partigiane 2
(pec : ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it),

– amministrazione resistente –

e nei confronti



eventualmente, di tutti i soggetti i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

– controinteressati –

avverso e per l'annullamento e/o dichiarazione di nullità, previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento tacito di revoca/risoluzione del contratto a tempo indeterminato sottoscritto dalla ricorrente con l'I.C. "N. Sauro" di Imperia in data 11/09/2020, nonché, per quanto di ragione, del decreto di depennamento della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) di scuola dell'infanzia/primaria e connessi elenchi nonché dalle graduatorie di istituto (GI) di I fascia reso dal Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli adottato dal Dirigente recante n. prot. 7970 del 25/05/2022; del decreto n. 748 prot. 0013101 in data 11/09/2020, nella sua seconda versione, recante contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra l'USR Liguria e Cerciello Anna; di tutti gli atti amministrativi presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche non conosciuti e/o di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente,

nonché per l'annullamento

del decreto di esclusione della ricorrente dalla prima fascia dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto (GI) (nonché dalla seconda fascia delle GPS relative alle scuole superiori di primo e secondo grado da cui di fatto è stata esclusa) valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 reso dal Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Liguria - Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia adottato dal Dirigente con decreto prot. n. 2354 del 14/07/2021, anche nella parte in cui il medesimo decreto esclude la ricorrente dalle GAE personale educativo (graduatorie PPPP provincia di Imperia) e di tutti gli atti amministrativi presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche non cono-



sciuti e/o di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente;

in ogni caso per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere confermata in ruolo, avendo già superato il periodo di prova, con decorrenza dal 01/09/2020, data di assunzione in servizio e/o comunque del diritto ad essere immessa in ruolo sia da GAE personale educativo, sia da GPS

e per la condanna

in via principale, dell'amministrazione resistente alla reintegrazione e/o ripristino funzionale della ricorrente nel posto di lavoro a tempo indeterminato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del depennamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione/ripristino, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto eventualmente il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

in via subordinata, dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno da illegittima esclusione dalle GPS e dalle relative GI valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e GAE personale educativo, in ragione della tardiva assunzione in ruolo, essendo l'interessata rimasta priva di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunta dalla P.A., ovvero essendo stata occupata a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo.

oo000oo



- 1) la maestra Cerciello Anna è stata docente di ruolo in servizio presso Istituto Comprensivo Statale “Nazario Sauro” di Imperia, Via Gibelli 2;
- 2) ella ha conseguito nell'anno scolastico 1987/88 diploma di maturità magistrale in virtù del quale è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Napoli per il triennio 2014/2017;
- 3) ella conseguiva nell’a.s. 1996/1997 diploma di laurea magistrale in pedagogia;
- 4) nell’anno 2000 la ricorrente espletava il concorso per personale educativo (educatore di convitto) a seguito del quale ella risultava abilitata (**doc.n.1**) e veniva conseguentemente inserita nelle GAE educatori (graduatoria PPPP) (**doc.n.2**);
- 5) l’inserimento nella GAE provincia di Napoli è avvenuto con riserva dal 2016 in applicazione di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo;
- 6) nel 2018 l’attrice conseguiva presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli n. 24 CFU;
- 7) nell'anno scolastico 2019 la ricorrente ha effettuato trasferimento dalla provincia di Napoli alle GAE della provincia di Imperia;
- 8) nell’a.s. 2019/2020 veniva convocata da GAE della provincia di Imperia su posto vacante con contratto a tempo determinato al 31/08/2020;
- 9) nel 2020 provvedeva all’iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Imperia;
- 10) nell’a.s. 2020/2021 avveniva l’immissione in ruolo della Dr.ssa Cerciello tramite convocazione da GAE della provincia di Imperia su posto vacante a tempo indeterminato con sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato avvenuto con il Dirigente della i.c. “Nazario



Sauro” di Imperia in data 11/09/2020 con decreto n. 748 prot. n. 13101 in pari data (**doc.n. 3**);

- 11) in tale contratto non vi era alcuna riserva, né condizione risolutiva e né veniva menzionato in alcun modo il giudizio pendente innanzi al G.A.;
- 12) a seguito di tale assunzione veniva svolto l'anno di prova che veniva efficacemente svolto e favorevolmente superato, come da nota di conferma ruolo del Dirigente dell'Ufficio III dell'USR Liguria del 04/06/2021 recepita con nota prot n. 9177 del 08/06/2021 dell'i.c. “N. Sauro” (**doc.n. 4**);
- 13) in virtù dell'assunzione in ruolo a tempo indeterminato l'Ambito Territoriale (AT) di Imperia con decreto prot. n. 2354 del 14/07/2021, accertato che la Dr.ssa Cerciello era stata immessa in ruolo per concorso per soli titoli, disponeva l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle GPS e delle relative graduatorie di istituto (GI) valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (**doc.n. 5**);
- 14) a seguito della predetta assunzione veniva altresì decretata l'esclusione dalle GAE Educatori (graduatoria PPPP provincia di Imperia) nella quale la ricorrente ricopriva all'epoca la seconda posizione (cfr. doc.n.2);
- 15) l'a.s. 2021/2022 veniva quindi svolto dalla ricorrente in qualità di docente di ruolo; ciò sino a quando, verso la fine del mese di maggio 2022, veniva presentato informalmente in visione alla Cerciello da parte della segreteria amministrativa dell'i.c. “N. Sauro”, senza alcuna comunicazione ufficiale, nemmeno a mezzo della posta elettronica, un provvedimento dell'AT di Napoli prot. n. 7970 del 25/05/2022 che decretava il depennamento, tra gli altri, della Dr.ssa Cerciello dalle GAE infanzia/primaria e connessi elenchi per il sostegno e dalle relative GI di I fascia (**doc.n. 6**);



- 16) tale provvedimento trovava la sua giustificazione nel “*decreto del Presidente del Tar Lazio sezione Terza Bis n. 3389/2022 che pronunciando sul ricorso n. 10353/2016 promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale ...finalizzato all’inserimento nelle GAE - lo dichiara estinto per perenzione*” (cfr. doc.n. 6);
- 17) il suddetto decreto del Tar Lazio è stato pubblicato in data 05/05/2022 (**doc.n. 7**).

oo000oo

La situazione in cui è venuta a trovarsi la ricorrente a seguito del provvedimento di depennamento dalle GAE è, a dir poco e, a tacer d’altro, paradossale.

Fino al volgere del termine del mese di maggio 2022 la ricorrente era docente di ruolo, avendo superato l’anno di prova e come tale titolare di contratto a tempo indeterminato con l’istituzione scolastica presso cui prestava servizio.

Ciò sino a che, verso fine maggio 2022 appunto, le veniva esibito informalmente un provvedimento reso peraltro da un AT incompetente, per quanto si dirà infra, in virtù del quale ella veniva depennata dalle GAE, per cui, secondo l’i.s., il suo contratto a tempo indeterminato veniva convertito in contratto a tempo determinato sino al 30/06/2022 ex D.L. 126/2019.

D’altra parte ella in precedenza, proprio in virtù della sua nomina in ruolo con contratto a tempo indeterminato, era stata espressamente esclusa dalle GPS ex art. 399 co. 3-bis D. Lgs. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione).

Inoltre era stata altresì esclusa dalle GAE educatori, nonostante avesse regolarmente superato il relativo concorso abilitativo.

Tale combinazione di fattori ha determinato l’aberrante risultato per cui alla ricorrente a oggi, da un lato, sia stata revocata la sua immissione in ruolo, dall’altro che ad ella, proprio a cagione della sua precedente esclusione dal-



le GPS e dalle GAE Educatori, sia stata preclusa la sua immissione in ruolo da tali graduatorie.

Quindi delle due l'una: o la ricorrente doveva essere depennata dalle GAE, ma in tale ipotesi non avrebbe dovuto esserlo dalle GPS, il che le avrebbe consentito la sua immissione in ruolo. Oppure, se era legittima la sua esclusione dalle GPS, ella allora non poteva poi essere depennata dalle GAE.

In ogni caso risulta errata ed abnorme la sua esclusione dalle GAE Educatori.

Tali circostanze verranno illustrate diffusamente nel prosieguo.

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità del provvedimento tacito di revoca/risoluzione del contratto a tempo indeterminato. Violazione degli artt. 53, 55 e 57 D.P.R. 445/2000. Violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990. Violazione art. 399 co. 3-bis D. Lgs. 297/1994 in relazione all'esclusione dalle GPS e GI. Violazione dell'ordinanza Ministero Istruzione n. 60 del 10/07/2020. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; contraddittorietà; disparità di trattamento; illogicità manifesta; ingiustizia manifesta.

L'assunzione della ricorrente è avvenuta in data 11/09/2020 in forza di un contratto senza alcuna riserva, senza alcuna condizione risolutiva e senza menzionare in alcun modo il giudizio pendente innanzi al G.A. (cfr. doc.n.3).

Solo successivamente veniva presentato in visione per la firma il medesimo contratto con l'apposizione in calce al documento, a seguire rispetto alla sottoscrizione del lavoratore, di una clausola del seguente tenore: *“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole all'amministrazione”* (doc.n. 8).



In un caso del tutto identico a quello odierno il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani ha annullato il licenziamento del docente, con obbligo per l'amministrazione scolastica alla riassunzione a tempo indeterminato (Trib. Trapani sez. Lav. sent. 1221/2021 del 07/03/2022).

Ha osservato il Giudice: “che anche a voler presumere che la detta clausola faccia implicitamente riferimento al contenzioso che ha dato luogo all’inserimento in GAE del OMISSIS (circostanza che, a dire il vero, doveva essere indicata in modo un po’ più esplicito), va detto che la detta postilla è apposta a seguire rispetto alla sottoscrizione del OMISSIS, quindi, si deve escludere che lo stesso l’abbia accettata”.

Per tali ragioni il Tribunale ha accolto la domanda principale, condannando “la P.A. resistente a ricollocare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato a tempo indeterminato, giusta immissione in ruolo senza riserva del....., alle medesime condizioni contrattuali...”.

Peraltro deve rilevarsi come la seconda versione del contratto riporti il medesimo numero di protocollo (prot. 0013101) e il medesimo numero di decreto (decr. n.748).

Ora, ai sensi dell’art. 55 DPR 445/2000 la segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono, tra l’altro: il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo 57 (secondo cui il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche) e la data di protocollo. L’art. 53 DPR cit. dispone che la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di pro-



to collo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile.

E' dunque evidente che nella fattispecie il "secondo decreto" recante il contratto di lavoro indeterminato è del tutto illegittimo ed anzi inesistente, recando il medesimo numero di protocollo del precedente (e valido) primo contratto, la medesima data di uscita, oltreché il medesimo numero di decreto: poiché tali informazioni, per legge, non sono modificabili, tale "secondo provvedimento" non ha alcun valore e comunque in quest'absede viene impugnata la sua validità e/o efficacia. Infatti tale sequenza procedimentale è del tutto illegittima poiché posta in violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990 il quale prescrive, al primo comma, che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Al secondo comma è previsto che è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. Nella fattispecie la p.a., anziché annullare espressamente il (primo) decreto, ne emetteva un secondo identico, recante lo stesso numero di protocollo (sic) in palese violazione del disposto del citato art. 21 nonies L. 241/1990. Tale norma è infatti espressione di un principio generale del diritto amministrativo (principio del *contrarius actus*) secondo il quale un provvedimento può essere emendato solamente con l'emissione di un nuovo provvedimento (di secondo grado) che espressamente lo revochi, annulli, convalidi o quant'altro.

Dunque l'i.s. avrebbe dovuto o annullare il precedente provvedimento ovvero confermarlo, salve diverse precisazioni, ma non emetterne uno del tutto identico al primo, salva l'apposizione di una clausola che, con tali modalità, risulta del tutto illegittima.

Tant'è vero che la volontà dell'amministrazione di concludere con



l'attrice un contratto a tempo indeterminato, e privo di riserve, emerge dal successivo provvedimento contenuto nella nota di conferma in ruolo della Cerciello emesso dal Dirigente dell'Ufficio III dell'USR Liguria del 04/06/2021 recepita con nota prot n. 9177 del 08/06/2021 dell'i.c. "N. Saurò"; da tale atto risulta infatti come l'anno di prova sia stato efficacemente svolto e favorevolmente superato, né risulta da tale provvedimento l'apposizione di alcuna riserva che faccia presumere, anche implicitamente, l'esistenza di una clausola risolutiva espressa (cfr.doc.n. 4).

Ma vi è di più.

La volontà dell'amministrazione di assumere la Cerciello a titolo definitivo e senza riserve di sorta nei ruoli della p.a. risulta dal successivo provvedimento di depennamento dell'esponente dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto (GI).

Infatti, con decreto n. 2354 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia in data 14/07/2021 il Dirigente disponeva l'esclusione dell'esponente dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e la graduatorie di istituto (GI) valide per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. doc.n.5).

Infatti è proprio in virtù dell'assunzione in ruolo a tempo indeterminato e senza riserva alcuna che l'Ambito Territoriale (AT) di Imperia, accertato che la Dr.ssa Cerciello era stata immessa in ruolo per concorso per soli titoli, ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle GPS e delle relative graduatorie di istituto (GI), nonché dalla seconda fascia delle GPS relative alle scuole superiori di primo e secondo grado valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. doc.n.5).

Se infatti vi fossero state riserve o clausole risolutive espresse del contratto individuale sottoscritto tale esclusione non sarebbe stata affatto disposta.

L'art. 399 co. 3-bis D. Lgs. 297/1994, ha stabilito invero che "l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di



lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

Con ordinanza 60 del 10 luglio 2020 è stato precisato all’art. 16 co. 3 che “Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto–legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.

Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che chi era stato immesso in ruolo con riserva poteva fare domanda di inserimento nelle GPS e che, qualora il contenzioso dovesse portare a un esito negativo con contestuale risoluzione del contratto, la riserva veniva sciolta nel senso di determinare l’inclusione nella graduatorie in via definitiva.

A fronte di questo quadro normativo era poi intervenuto il Ministero resistente con nota n.24335 11/08/2020, ritenendo che “la disposizione di cui all’art. 399, co. 3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ... trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.

In sostanza, tale nota ha reso inoperante le disposizioni dell’ordinanza ministeriale sopra citata.

È stato evidenziato in giurisprudenza che l’ordinanza, e non la nota ministeriale, è conforme alla ratio del D. Lgs. 297/19994, che deve essere individuata nell’eliminare dalle graduatorie i soggetti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo, e quindi hanno ottenuto una stabilità professionale, in



modo tale da mantenere i graduatoria solo i soggetti che ancora non hanno un incarico (Tar Lazio – Roma, n. 2507/2021).

Il Tar del Lazio ha sottolineato che con l'art. 399 D. Lgs. 297/1994 è stato previsto un doppio canale per l'accesso ai ruoli del personale docente e cioè o tramite concorso o tramite chiamata dalle graduatorie; e questo anche al fine di eliminare il cd. precariato della scuola.

In sostanza, il D. Lgs. 297/1994, nell'eliminare dalle graduatorie i soggetti che hanno ottenuto il contratto ha previsto la permanenza in graduatoria solo dei precari, garantendo così la graduale chiamata di tutti.

Il D. Lgs., quindi, si riferisce a situazioni oramai divenute definitive, attraverso la stipula del contratto e il superamento del periodo di prova, mentre l'ordinanza ministeriale si dà carico di regolare proprio quelle situazioni che non possono essere valutate ancora come definitive.

E' dunque evidente nella fattispecie – per stessa ammissione della p.a. resistente – che la Dr.ssa Cerciello è stata immessa in ruolo a titolo definitivo, mentre se la ricorrente non avesse conseguito la stabilità lavorativa tale provvedimento non avrebbe potuto essere emesso nei suoi confronti (cfr. Tar Lazio – Roma cit.).

Sotto tale profilo dunque l'operato della p.a., nel revocare e/o risolvere il contratto a tempo indeterminato della ricorrente, si connota per evidente eccesso di potere, sub specie di: difetto di istruttoria, poiché è pervenuta alla decisione di revocare il contratto senza avere prima accertato le condizioni di esercizio del potere e le altre soluzioni praticabili; travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento di esclusione è stato adottato sul presupposto dell'esistenza di fatti (la stabilità lavorativa della ricorrente) in realtà inesistenti; contraddittorietà, consistente nell'evidente e irrimediabile contrasto tra diverse manifestazioni di volontà espresse dalla p.a. nell'esercizio del medesimo potere (esclusione dalle GPS che presuppone la stabilità; esclusione dalle GAE che al contrario presuppone la precarietà); disparità di trattamento, poiché altri docenti che addirittura erano in graduatoria in po-



sizione deteriore rispetto alla ricorrente sono oggi assunti in ruolo; illogicità manifesta e ingiustizia manifesta, in quanto è evidente, da un lato, l'insanabile contrasto logico tra i due provvedimenti di esclusione (da GPS e poi da GAE) e dall'altro la sproporzione tra la sanzione della revoca del contratto a tempo indeterminato e l'assoluta buona fede della Cerciello.

oo000oo

In via subordinata, qualora si dovesse accedere ad un'interpretazione dell'impugnato decreto nel senso che il depennamento della ricorrente dalle GPS è stato effettuato dalla p.a. pur nella consapevolezza della sua condizione di precaria, esso sarebbe del pari illegittimo.

Infatti, nell'eliminare dalle graduatorie un soggetto, come la ricorrente, che non ha ottenuto il contratto, tale decreto ha disposto l'esclusione dalle GPS di un precario, impedendone così la futura chiamata (cfr. Tar Lazio – Roma, n. 2507/2021).

Se Cerciello fosse stata invece mantenuta nelle GPS, ella oggi sarebbe stata immessa in ruolo, posto che altri docenti che non sono stati esclusi dalle GPS prima fascia a oggi sono stati immessi in ruolo, pur essendo in posizione deteriore rispetto alla ricorrente nelle graduatorie - cfr. docente D'Arco Candida, oggi di ruolo che era posizionata al 131° posto rispetto al 104° posto della ricorrente - (**doc.n. 9**).

2. Illegittimità del depennamento dalle GAE personale educativo (graduatoria educatori PPPP Provincia di Imperia).

Come dedotto in narrativa la ricorrente nell'anno 2000 espletava il concorso per personale educativo (educatore di convitto) a seguito del quale ella risultava abilitata (cfr. doc.n.1) e veniva conseguentemente inserita nelle GAE educatori (graduatoria PPPP) (cfr. doc.n.2).

E' stato altresì documentalmente provato che a seguito dell'assunzione in ruolo a tempo indeterminato l'AT di Imperia con decreto prot. n. 2354 del 14/07/2021, accertato che la Dr.ssa Cerciello era stata immessa in ruolo per concorso per soli titoli, disponeva l'esclusione della ricorrente dalla prima



fascia delle GPS e delle relative graduatorie di istituto (GI) valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. doc.n. 5).

Erroneamente l'AT di Imperia escludeva altresì l'esponente dalle GAE Educatori, cosa che invece non avrebbe dovuto fare in quanto l'inserimento dell'attrice in tali graduatorie era avvenuta su base concorsuale.

Poiché all'epoca di tale illegittima esclusione la ricorrente ricopriva la seconda posizione (cfr. doc.n.2), qualora ella non fosse stata esclusa ad oggi sarebbe immessa in ruolo da tali graduatorie.

E' dunque evidente il grave errore in cui è incorsa l'amministrazione, probabilmente poiché nelle premesse del decreto di esclusione dalle GPS e GI del 14/07/2021 è stato rilevato che *"...si rende necessario provvedere alle attività di aggiornamento delle graduatorie GAE/ GPS e quindi alla cancellazione degli aspiranti non aventi titolo al conseguimento di proposte di assunzione a tempo indeterminato"* (cfr. doc.n.5).

Tali circostanze sono dirimenti al fine del presente giudizio e decisive per una declaratoria di immediata riassunzione in servizio nei ruoli della p.a. della ricorrente.

Per completezza si deducono i seguenti ulteriori mezzi di impugnazione.

3. Illegittimità del decreto di depennamento dalle GAE per incompetenza territoriale dell'AT di Napoli; eccesso di potere per difetto di istruttoria dell'I.C. "N. Sauro".

Ancora, se per mera ipotesi si volesse considerare il contratto a tempo indeterminato munito di regolare clausola risolutiva da GAE, e quindi per effetto dell'annullamento dei provvedimenti amministrativi, questo si intendesse revocato, deve osservarsi come nella fattispecie il provvedimento di depennamento sia stato adottato da un AT incompetente; infatti nell'ipotesi in cui medio tempore il docente si trasferisca nelle graduatorie di un altro AT (per Cerciello dalla provincia di Napoli a quella di Imperia), gli atti consequenziali sono di competenza dell'ufficio di AT di "attuale titolarità". All'uopo si producono vari provvedimenti di dirigenti di AT che precisano



tale evenienza (**doc.nn. 10-11**). Quindi la Cerciello avrebbe dovuto essere destinataria di uno specifico provvedimento emesso dall'AT di Imperia e non invece di un provvedimento emesso da un AT (quello di Napoli) privo di qualsiasi competenza in ordine alla sua attuale posizione lavorativa.

In particolare l'AT di Imperia avrebbe dovuto operare con le seguenti modalità: VISTO il decreto AT di Napoli prot. n. 7970 del 25/05/2022 che decretava il depennamento dalle GAE infanzia/primaria e connessi elenchi per il sostegno e dalle relative GI di I fascia dei destinatari di giudizio di merito sfavorevole emesso sul ricorso RG n. 10353/2016; CONSIDERATO che nel predetto decreto rientra la docente Cerciello Anna, presente nelle GAE di questa provincia dall'a.s. 2019/2020 a seguito di trasferimento dalla provincia di Napoli; RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento definitivo sopra menzionato procedendo al depennamento di tutti i ricorrenti in essi richiamati e precedentemente inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell'infanzia e primaria di questa provincia (**doc.n.12**).

Sotto diverso profilo tale violazione costituisce ipotesi sintomatica di eccesso di potere per difetto d'istruttoria, poiché la p.a. competente, ossia l'istituto comprensivo "N. Sauro" è pervenuto alla decisione di revocare il contratto a tempo indeterminato senza avere prima accertato le condizioni di esercizio del potere, in totale assenza di qualsivoglia provvedimento dell'AT di Imperia, competente territorialmente, né le altre soluzioni praticabili che avrebbero potuto condurre ad una differente soluzione della questione.

4. Violazione di legge in relazione all'art. 1-quinquies D.L. 126/2019

Inoltre ai sensi dell'art. 1-quinquies D.L. 126/2019 (recante misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) nella versione vigente alla data del 25/05/2022 (data di emissione del decreto di depennamento dell'AT Napoli) è espressamente previsto che al fine di contemperare



la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuit  didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.

Tale novella   stata inserita in sede di conversione del d.l. con il dichiarato intento “di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto”, per cui il termine ivi previsto   chiaramente perentorio.

Nella fattispecie il provvedimento giurisdizionale del Tar risale al 05/05/2022 (cfr.doc.n.7) mentre l'esecuzione del medesimo, avvenuta con l'emissione del decreto di depennamento   datata 25/05/2022 (cfr. doc.n. 6): quindi tale termine - precipuamente posto a tutela dei diritti dei docenti siccome inseriti a pieno titolo nelle graduatorie -   stato violato, essendo intercorso un lasso temporale di venti giorni; il provvedimento di depennamento   dunque in ogni caso illegittimo, anche sotto tale profilo.

5. Violazione del principio comunitario di tutela dell'affidamento; violazione degli artt. 1175, 1375 c.c.; violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione.

Violazione di legge in relazione agli art. 438 co. 6, 440 co. 6 D. Lgs. 297/1994 e 1 co. 115 L.107/2015

La Dr.ssa Cerciello   docente in ruolo “a tutti gli effetti” per l'avvenuto superamento del periodo di prova.

Invero nella fattispecie risulta applicabile del principio comunitario dell'affidamento, avendo manifestato, l'istituzione scolastica, la piena volont  di assumere il docente definitivamente.



Il provvedimento di depennamento determina la lesione del ragionevole affidamento, maturato nell'insegnante, di accedere nei ruoli statali, assicurato dal provvedimento dirigenziale motivato che ha confermato il superamento della valutazione finale.

Ai sensi dell'art. 438 co. 6 D. Lgs. 297/1994 i provvedimenti relativi all'effettuazione e al positivo superamento dell'anno di prova sono definitivi. Il successivo art. 440 co. 6 prevede che, compiuto l'anno di formazione, il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo. Tali norme peraltro, ai sensi art. 1 co. 120 L.107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del suddetto articolo.

Infatti l'art. 1 co. 115 L.107/2015 prevede espressamente che il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Dal combinato disposto di tale normativa è dunque sancita la definitiva ed effettiva immissione in ruolo a seguito del positivo superamento dell'anno di prova.

In subordine si rileva come il comportamento posto in essere dalla p.a. abbia determinato un danno patrimoniale consistente alla ricorrente la quale vede così precluso il suo diritto all'inserimento nei ruoli della p.a. come insegnante con contratto a tempo indeterminato.

In primo luogo, si osserva come nella fattispecie l'affidamento sia sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, ossia la sua assunzione in ruolo; peraltro è pacifico che il privato ha diritto al risarcimento del danno subito anche se, per ipotesi, il provvedimento amministrativo favorevole fosse fin dall'origine illegittimo perché contrastante con il paradigma normativo previsto dalla legge.



In secondo luogo è presente nella fattispecie l'elemento soggettivo, ossia la buona fede della ricorrente, poiché è evidente che la tutela del legittimo affidamento non è assoluta, e non opera quando l'affidamento è riconducibile ad una condotta negligente, imprudente o, addirittura, fraudolenta del cittadino o dell'operatore economico che entra in contatto con la P.A., circostanza estranea al caso odierno. La necessità della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della condotta è stata affermata dalla giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato, Sez. VI – 21 giugno 2011, n. 3719) e da quella comunitaria (Corte giustizia CE, sez. III, 17 settembre 2009 , n. 519 – caso Comm. CE c. Koninklijke FrieslandCampina NV; Tribunale I grado C.e.e., sez. III, 30 novembre 2009 , n. 427, caso France Télécom; Tribunale I grado C.e.e., sez. II, 04 febbraio 2009 , n. 145, caso Omya AG c. Comm. Ce).

Ricorre infine nel caso di specie, l'ultimo tratto distintivo che rende l'affidamento stabile, cioè quello cronologico. L'affidamento diventa pienamente tutelabile solo quando il vantaggio viene mantenuto per un arco di tempo tale da conculcare nel beneficiario la convinzione della sua stabilità e definitività, circostanza ricorrente nella fattispecie laddove addirittura la Cerchiello - avendo superato l'anno di prova - è stata destinataria del provvedimento di immissione in ruolo intervenuto al termine di tale periodo.

Tale assetto è stato recepito dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato n. 3536/2008; Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 4455/2012), che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comporta-



mento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

Sotto tale profilo, dunque, la condotta posta in essere dal ministero nei confronti della ricorrente comporta la violazione del principio di buona fede oggettiva prevista nel nostro ordinamento dagli artt. 1175 e, più nello specifico nella materia contrattuale, 1375 c.c. e presidiata costituzionalmente dall'art. 2 della Carta Fondamentale come espressione del principio di solidarietà sociale.

Quanto al danno risarcibile, allo stesso modo, i criteri utilizzabili sono quelli previsti per effetto dell'inadempimento contrattuale. Una volta accertata la prova del danno (Cass. n. 23273/2006.), esso va risarcito nella misura del cd. "interesse positivo", cioè nella misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede, ossia nel caso specifico dall'esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la p.a. che determinerebbe un'entrata certa per la ricorrente sino al raggiungimento dell'età pensionabile, oltre a un assegno pensionistico commisurato alle prestazioni lavorative svolte.

ISTANZA CAUTELARE

Tutto quanto sopra detto vale ai fini dell'integrazione dell'elemento del *fumus boni iuris*.

In merito al *periculum in mora*, ai fini dell'istanza cautelare, si osserva quanto segue.

La ricorrente è insegnante, la cui retribuzione costituisce l'unica fonte di reddito per il suo sostentamento; ella ricorre pertanto, con procedura di urgenza, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca del contratto a tempo indeterminato che, di fatto, determinerà la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Ella inoltre ha 51 anni, età alla quale è evidentemente di fatto impossibile trovare una nuova occupazione quantomeno equivalente a quella di insegnante.



Peraltro il lavoratore, in conseguenza dell'impugnata sospensione, perde il diritto anche alle tutele previdenziali, che dunque non verranno corrisposte alla ricorrente, con ulteriore detrimento economico.

Il provvedimento datoriale ha dunque creato una situazione di insufficienza finanziaria che a breve si aggraverà inevitabilmente, con conseguente indigenza economica, impedendo alla ricorrente di far fronte ai bisogni della propria vita quotidiana.

Con lo stipendio vengono inoltre meno anche le componenti della sua retribuzione, anche di natura previdenziale, di carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

Si configura dunque anche una lesione alla sfera professionale della ricorrente, in termini di mancata progressione di carriera e/o di dequalificazione professionale, correlata alla inibizione all'espletamento delle mansioni.

Tale illegittimo provvedimento ha dunque determinato, e sta determinando, un grave e "irreparabile" pregiudizio per la ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti che eventualmente vedrebbero pregiudicata la loro posizione in seguito all'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali contro-



interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione mediante la pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Liguria e dell'AT di Imperia; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Liguria mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Liguria e At di Imperia.

P.Q.M.

Cerciello Anna, come sopra rappres. e difesa, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Lavoro di Imperia affinché voglia accogliere in favore della ricorrente le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'adito Giudice del Lavoro,

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA:

con provvedimento da emettersi inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione, disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc* il provvedimento tacito di revoca/risoluzione del contratto a



tempo indeterminato in epigrafe indicato e di tutti gli atti impugnati e/o comunque connessi, anche non conosciuti;

NEL MERITO:

emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

- previa, solo occorrendo, ammissione delle prove orali sui capitoli dedotti e ordine ex artt. 210, 213 e 421 c.p.c. alle parti resistenti di esibizione di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa, con espressa riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande delle cc/pp;
- accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe;
- condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso *ex art.* 14 t.p.

oo000oo

Come da allegata dichiarazione di responsabilità (**doc.n. 13**), ai sensi del D.L. n. 98 del 2011 e s.m.i., si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del C.U.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) graduatoria definitiva abilitazione personale educativo;
- 2) graduatoria GAE PPPP provincia Imperia;
- 3) contratto a tempo indeterminato avvenuto con il Dirigente della i.c. "Nazario Sauro" di Impera in data 11/09/2020 con decreto n. 748 prot. n. 13101 in pari data;
- 4) nota di conferma ruolo del Dirigente dell'Ufficio III dell'USR Liguria del 04/06/2021 recepita con nota prot n. 9177 del 08/06/2021 dell'i.c. "N. Sauro";
- 5) decreto prot. n. 2354 AT di Imperia del 14/07/2021;
- 6) provvedimento prot. n. 7970 AT di Napoli del 25/05/2022;



- 7) decreto del Presidente del Tar Lazio sezione Terza Bis n. 3389/2022 del 05/05/2022;
- 8) seconda versione contratto a tempo indeterminato avvenuto con il Dirigente della i.c. “Nazario Sauro” di Impera in data 11/09/2020 con decreto n. 748 prot. n. 13101 in pari data;
- 9) graduatorie GPS EEEE provincia Imperia;
- 10) decreto n. 5003 AT di Prato 25/06/2021;
- 11) decreto n. 7805 AT di Prato 18/11/2021;
- 12) decreto n. 397 AT di Modena 31/05/2022;
- 13) dichiarazione di responsabilità.

Cuneo – Imperia, li 24 Giugno 2022

(Avv. Andrea Romano)

